

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA

Terza Sezione CIVILE

Dott. Maria Gabriella Mariconda	Presidente
Dott. Giovanni Nardecchia	Giudice relatore
Dott. Alberto Crivelli	Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nell'opposizione allo stato passivo iscritta al n. r.g. **11324/2018** promossa da:
INTESA SANPAOLO PROVVIS S.P.A. ,

OPPONENTE/I

Contro

FALLIMENTO DOMENICO (FALL.N. /2012) CF

OPPOSTO/I

Premesso che:

1. con sentenza n. 174 pubblicata in data 9 agosto 2012, il Tribunale di Monza ha dichiarato il fallimento di Domenico nominando Giudice Delegato il dott. Mirko Buratti, successivamente sostituito dal dott. Romito, e Curatore Fallimentare il dott. Francesco
2. con ricorso ex art. 101 L.F. inviato al Curatore a mezzo pec in data 27 giugno 2018, Intesa ha chiesto l'ammissione al passivo del Fallimento per il complessivo importo di € 51.873,00 oltre IVA, in prededuzione ed a titolo di risarcimento, di cui € 25.000,00 per spese di deposito ed € 26.873,00 per il deprezzamento commerciale degli autocarri.
3. A sostegno delle proprie pretese creditorie, la parte opponente ha asserito di aver inviato tre raccomandate alla cancelleria fallimentare del Tribunale di Monza ricevute in data 9 ottobre



2012 contenenti rispettivamente: l'istanza di insinuazione al passivo ex art. 93 lf (doc b/3), l'istanza di rivendica di beni (doc b/4) e l'istanza ex art. 87 bis lf per la restituzione di 17 autocarri concessi al fallito in locazione finanziaria (doc b/5); Intesa sostiene inoltre di aver trasmesso le tre istanze di cui *supra* per conoscenza al curatore tramite mail ordinaria del 12 ottobre (doc b/6).

4. A causa del silenzio del Curatore, Intesa sostiene di essersi rivolto direttamente al Giudice Delegato, dott. Buratti, tramite una raccomandata del 4 giugno 2015 (dc b/7), ottenendo dallo stesso la fissazione dell'udienza del 16 luglio 2015 per l'esame delle domande presentate.
5. A tal udienza il giudice ha disposto con decreto di restituire i beni purché rinvenuti e inventariati dalla procedura, dando già atto che solo alcuni beni tra quelli rivendicati da Intesa erano stati rinvenuti dalla Curatela;
6. In forza di ciò Intesa asserisce di aver subito danni per colpa del Curatore per complessivi € 51.873,00, corrispondenti al deprezzamento commerciale subito dagli automezzi nelle more della restituzione maggiorato dalle spese di custodia versate all'IVG di Monza;
7. all'udienza del 9 ottobre 2018 per l'esame delle domande tardive, il Giudice Romito preso atto del progetto di stato passivo e delle osservazioni depositate dall'odierna ricorrente, ha escluso dallo stato passivo l'asserito credito vantato da Intesa, per la mancanza della prova della curatela nella causazione dell'asserito danno. In particolare il giudice ha motivato sostenendo che parte ricorrente ha errato nell'invio delle raccomandate, indicando un indirizzo non corrispondente a quello della cancelleria fallimentare (Monza, via Vittorio Emanuele n. 5), bensì l'indirizzo di piazza Garibaldi n. 10 a Monza, ove non è sita la cancelleria *de qua*; inoltre parte ricorrente si sarebbe dovuta attivare a causa del silenzio del giudice nell'esaminare le istanze rivolgendosi direttamente alla cancelleria del tribunale e non al curatore, e che viepiù non vi è prova della colpa del curatore, che solo nel caso di ricevimento effettivo dell'istanze si sarebbe dovuto attivare per l'inserimento delle domande medesime.
8. a fronte di tale conclusione il Giudice Delegato ha dichiarato esecutivo lo stato passivo nella stessa udienza, ordinandone il consequenziale deposito in cancelleria e il Curatore ha comunicato tramite PEC in data 19 ottobre a Intesa il provvedimento *de quo*;
9. con ricorso ex art. 98 lf in data 16 novembre 2018 Intesa ha proposto opposizione al summenzionato provvedimento chiedendo l'ammissione al passivo del Fallimento del credito di € 51.873,00, a titolo di risarcimento ed in prededuzione ex art. 111 lf, ovvero per la diversa maggiore o minor somma che risulterà a credito, oltre IVA; in via istruttoria ha chiesto l'acquisizione del fascicolo relativo alla fase dinanzi al G.D., e l'ammissione di prova



testimoniale di Merelli Carri srl, sul seguente capitolo di prova: “ *D.C.V che su incarico della Intesa Sanpaolo Provis S.p.A., il 20 giugno 2016 avete provveduto a ritirare presso l’istituto vendite giudiziarie srl di Monza gli automezzi descritti nella fattura – che vi si mostra – n. 395/2016 emessa il 20.06.2016 da citato IVG al quale avete contestualmente corrisposto l’indicato importo di € 25.000,00, somma che nel luglio 2016 vi è stata integralmente rimborsata dalla Vs. mandante Intesa Sanpaolo Provis spa*”; ha chiesto altresì di disporsi CTU sull’entità del deprezzamento commerciale dei veicoli nelle more della restituzione.

In primo luogo va esaminata la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento in prededuzione della somma di € 26.873,00 per il deprezzamento commerciale degli autocarri.

Domanda risarcitoria la cui decisione dipende dall’accertamento della sussistenza o meno di una responsabilità in capo al dott. _____ curatore della procedura fallimentare, consistente nella violazione del dovere di attivazione nell’esame della domanda, violazione che si sarebbe tradotta nel ritardo nella riconsegna dei beni, ritardo che avrebbe provocato il deprezzamento degli autocarri. Seppur dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente emerge che le tre istanze siano state debitamente consegnate al Tribunale di Monza presso la sede di Piazza Garibaldi (come si evince dagli avvisi di ricevimento delle raccomandate doc b/3,b/4,b/5), sede diversa da quella della sezione e della cancelleria fallimentare, non si ha la prova della conoscenza o conoscibilità da parte del curatore di tale domanda. Nulla rileva l’email ordinaria prodotta dalla parte ricorrente, con cui si dà atto di aver inviato per allegato le tre istanze anche al Curatore (doc b/6), visto che dal documento in atti nulla si può evincere in merito alla effettiva ricezione da parte della Curatela. Né a diverse conclusioni può giungersi esaminando l’ulteriore elemento di prova addotto dalla difesa dell’opponente a sostegno della tesi per la quale il Curatore sarebbe stato perfettamente a conoscenza delle tre istanze *de quibus* prima dell’udienza fissata per l’esame dello stato passivo: il fax inviato dal dott. _____ in data 13.11.2012, nella quale veniva richiesta la quantificazione del valore di riscatto dei beni oggetto dei 17 contratti di leasing. Indizio di prova non dirimente dato che, al contrario, appare logico che la Curatela fosse a conoscenza dei codici dei contratti in parola in forza della documentazione rinvenuta dal professionista nell’esercizio delle sue funzioni, a prescindere, quindi, dall’eventuale invio delle domande di ammissione al passivo. Così come altrettanto logico è ritenere, come si evince dal chiaro tenore letterale del fax, che il dott. _____ chiese tali informazioni sul valore di riscatto ai fini della decisione di subentrare o meno nei contratti ancora pendenti, per valutare se tale scelta fosse o meno conveniente alla luce del valore residuo dei beni medesimi. In altre parole non vi è alcuna consequenzialità logica necessaria tra la conoscenza dei codici dei contratti, la richiesta della quantificazione del valore di riscatto dei beni e



quella delle tre istanze di ammissione del 2012. Risulta evidente che non ci si trovi di fronte a delle circostanze gravi, precisi e concordanti ex art. 2729 c.c., come invece sostenuto dalla parte ricorrente. Alla luce delle considerazioni testé riferite appare evidente come non sia stata raggiunta la prova della conoscenza da parte del curatore delle tre istanze di insinuazione inviate tempestivamente dall'opponente e, di conseguenza, di un comportamento colposo del curatore. Né può ritenersi che utilizzando una normale diligenza il curatore avrebbe potuto acquisire tale conoscenza, dato che non essendovi prova della trasmissione di tali domande alla cancelleria fallimentare, ubicata nella diversa sede di Corso Vittorio Emanuele, non può ritenersi che il curatore avrebbe dovuto attivarsi presso ogni altra cancelleria del tribunale per verificare se erroneamente fosse stata lì indirizzata una qualche domanda di insinuazione al passivo. Ciò che risulta pacifico è, al contrario, l'inerzia del ricorrente che non si è attivato con la diligenza richiesta nelle more della procedura. Infatti risulta inspiegabile come a partire dal 9 ottobre 2012, data di ricevuta delle raccomandate da parte del tribunale di Monza, il ricorrente abbia aspettato quasi 3 anni per rivolgersi al giudice, e in pendenza di tale termine non si sia mai premurato di recarsi in cancelleria per chiarimenti o sollecitazioni vista l'asserita inerzia da parte del Curatore.

Considerazioni diverse devono essere svolte con riferimento alla domanda di insinuazione in prededuzione della somma di € 25.000,00, pari all'esborso sopportato dall'opponente per le spese di custodia dei beni.

In linea di principio il rivendicante ha diritto alla restituzione del bene senza condizioni e senza eventuali spese che, se intercorse, sono e rimangono a carico della procedura, dato che sono il risultato naturale ed inevitabile della dichiarazione di fallimento.

Il vittorioso esperimento della domanda di rivendica comporta l'accertamento che quel bene non fa parte dell'attivo fallimentare, nonostante sia stato appreso con l'inventario senza che possa applicarsi al caso di specie il principio dell'inerenza dei costi a vantaggio del creditore che ne trae beneficio, principio proprio della liquidazione dei beni gravati da privilegi speciali, pegno od ipoteca.

Le spese generali della procedura gravano in proporzione su tutti i creditori, quelle specifiche nei limiti della loro utilità soltanto sui creditori garantiti sul bene cui le spese ineriscano.

Principio che riguarda i creditori, ed in particolare i creditori con garanzia di uno specifico bene, ma che non può estendersi a chi creditore non sia e che con il vittorioso esperimento della domanda di rivendica ottiene lo scopo di sottrarre quel bene alla massa e quindi al soddisfacimento di tutti i creditori.



Le spese di custodia di un bene oggetto di una vittoriosa domanda di rivendica rimangono a carico della procedura perché derivanti dall'apprensione di un bene che non deve essere venduto in ambito fallimentare, il cui ricavato non è destinato alla soddisfazione dei creditori.

Ciò posto e venendo al caso di specie, va detto che ai sensi dell'art. 72 – *quater*, comma 1 l.f., “*al contratto di locazione finanziaria si applica, in caso di fallimento dell'utilizzatore, l'art. 72*”, con conseguente sospensione dei contratti di locazione conclusi a far data dalla pubblicazione della sentenza di fallimento, ex art. 16 u.c. l.f.

Norma che si applica al contratto pendente, quale era quello in esame al momento della dichiarazione di fallimento, circostanza pacifica tra le parti, tanto che il curatore, come detto, si premurava di richiedere i costi del riscatto dei beni, proprio al fine di valutare l'eventuale subentro nel contratto.

Ai sensi dell'art. 1177 c.c. “*l'obbligazione di consegnare una cosa determinata include quella di custodirla fino alla consegna*”, con la conseguenza che gli oneri legati alla custodia non possono che gravare sul soggetto tenuto alla consegna del bene, quantomeno fino a quando lo stesso abbia offerto di adempiere l'obbligazione di restituzione, conformemente alla disciplina della mora del creditore di cui agli art. 1206 e s.s. c.c. (ai sensi dell'art. 1207, comma 2 c.c., infatti, il creditore costituito in mora sopporta le spese di custodia della cosa dovuta).

Pertanto l'obbligo di riconsegnare i beni concessi in locazione finanziaria è sorto, per la curatela fallimentare, solo al momento di scioglimento del contratto (secondo quanto previsto dall'art. 72 – *quater* , comma 2 l.f., allorquando il curatore dichiara di volersi sciogliere dal contratto).

Nel successivo accoglimento della domanda di rivendica deve ritenersi implicita la manifestazione di volontà del curatore di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 72 e 72 – *quater* l.f., con conseguente obbligo di consegna dei veicoli.

Dalla documentazione allegata risulta altresì che con nota del 3.9.2015 (doc. B 10 del fascicolo di parte ricorrente) il Curatore della procedura invitava la società di leasing al ritiro degli autoveicoli a seguito dell'accoglimento della domanda di rivendica in data 6/7/2015.

La suddetta comunicazione vale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1214 c.c., a costituire in mora il creditore (che nulla ha eccepiuto sul deposito dei veicoli, oggetto dell'obbligazione di consegna, presso l'I.V.G.) con conseguente produzione in pari data (3/9/2015) degli effetti della *mora credendi*, tra i quali, per quel che qui interessa, l'obbligo del creditore di sostenere le spese di custodia (art. 1207, comma 2 c.c.);



In definitiva le spese di custodia maturate sino alla data del 3.9.2015 non potevano ricadere sull'odierna ricorrente, la quale ha diritto di insinuare il relativo credito con il riconoscimento della prededuzione di rango chirografario dovendo essere qualificate come spese sorte in occasione della procedura fallimentare.

Con riferimento al quantum va detto che il complessivo importo di € 25.000,00 pagato dall'opponente diviso per il numero di giorni di custodia (14/8/2012-20/6/2016= 1406 giorni) comporta un costo giornaliero di € 17,78, costo che doveva essere sopportato dalla procedura sino alla data di messa in mora del creditore (3/9/2015).

Ne deriva che l'opposizione deve essere accolta limitatamente all'importo di € 19.824,70, pari al costo giornaliero di custodia moltiplicato per i giorni dalla data di fallimento alla messa in mora del creditore (17,78 X 1115).

A fronte della reciproca soccombenza ricorrono giuste ragioni per un'integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

Ammette il credito di Intesa Sanpaolo Provis spa nel passivo del fallimento Domenico
nr. 174/2012 per € 19.824,70 in via prededucibile chirografaria, mandando al curatore per la
modifica dello stato passivo.

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio

Monza, 13/02/2019

Il Giudice Relatore
dott. Giovanni Nardecchia

Il Presidente
dott. Maria Gabriella Mariconda

